



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.517 del Ruolo
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso depositato in data
13 maggio 2014 da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, Pia [REDACTED]
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e
difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELLA SALUTE

RESISTENTE CONTUMACE

In punto a : rivalutazione indennità integrativa speciale ex art. 2
comma 2 della legge n. 210/1992

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 luglio 2014



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13 maggio 2014 regolarmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il Ministero della Salute perché venisse condannato a corrispondergli la rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992 sulla base del tasso di inflazione programmato dal 01.04.1995 sino al 31 dicembre 2011 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 293/2011.

Il Ministero della Salute nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace.

La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art.429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si ritiene, infatti, di aderire al più recente indirizzo della Suprema Corte (Cass. lav n. 29080/2011, n. 29914/2011) secondo cui "In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 è soggetta a rivalutazione annuale, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, dichiarato illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide) l'esclusione della rivalutazione ex art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge



n. 122 del 2010”.

La Suprema Corte, infatti, dopo aver richiamato la precedente pronuncia n. 21703/2009 che aveva escluso la rivalutazione in contrasto con il precedente orientamento espresso dalla sentenza della Cassazione n. 15894/2005 che l'aveva riconosciuta, l'ha disattesa tenendo conto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011.

In particolare la Corte Costituzionale ha così argomentato: “Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del 2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell'immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell'epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe



le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.

In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost., la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: art. 2, comma 1, legge n. 210 del 1992) è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici. La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati ab origine, <<nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso>>, anche a prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa. Infatti, il diverso ammontare dell'indennizzo attiene alla determinazione del quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate". Si deve, quindi, ritenere che, a seguito della sentenza n. 293/2011



della Corte Costituzionale, non possa essere negata la rivalutabilità, secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all'art. 2 primo comma della legge n. 210/1992, della componente dell'indennizzo costituita dall'indennità integrativa speciale di cui al secondo comma dell'art. 2 citato, trattandosi di interpretazione "costituzionalmente orientata" della disciplina dell'istituto, inteso della sua globalità, così come affermato anche dalla pronuncia della Suprema Corte n. 15894/2005.

Né si può ritenere che la rivalutazione sull'indennità integrativa speciale debba essere limitata al solo periodo successivo all'entrata in vigore della legge n.244/2007 tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale in detta sentenza, al di là della pronuncia di incostituzionalità, e del successivo orientamento della Suprema Corte che non enuncia siffatta distinzione.

La Suprema Corte (Cass. lav n. 10769/2012), infatti, ha affermato che "In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale, prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, è soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l'esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, dei danni da somministrazione di talidomide. Poiché, peraltro, il riferimento a tale normativa è stato individuato dalla Corte costituzionale come mero "tertium comparationis" del



giudizio di legittimità, la spettanza della rivalutazione non è ancorata all'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007” e (Cass. lav n. 22256/2013) “In tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l'indennità integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è soggetta - con efficacia retroattiva, fatti salvi i rapporti esauriti, non più suscettibili di soluzione a livello giudiziario o non più azionabili - a rivalutazione annuale a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l'esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dei danni da somministrazione di talidomide”.

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che il Ministero della Salute deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992 sulla base del tasso di inflazione programmato dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 2011 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Stante il comportamento processuale della resistente e la natura della causa devono essere compensate le spese giudiziali nella misura della metà.

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.517/2014 R.G., così provvede :

- 1) Condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore a corrispondere a [REDACTED] la rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992 sulla base del tasso di inflazione programmato dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 2011 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- 2) Condanna il Ministero della Salute in persona del ministro pro tempore a rifondere a [REDACTED] le spese processuali che liquida, previa compensazione della metà, nella restante somma di euro 900,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 25 luglio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

